



COMUNICATO N. 22/DIV – 19 SETTEMBRE 2023

22/55

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 18 SETTEMBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 18 Settembre 2023

3^a Giornata andata

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	BRINDISI	3-1
GIUGLIANO	JUVE STABIA	0-0
MONTEROSI TUSCIA	LATINA	2-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 19 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 18 SETTEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA e JUVE STABIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00

BRINDISI

A) per avere i propri sostenitori lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco causando danni al manto erboso sintetico e una breve sospensione della gara per consentire ai Vigili del Fuoco la rimozione dello stesso;

B) per avere propri sostenitori danneggiato due pannelli zincati facenti parte della Tribuna a loro riservata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

JUVE STABIA per avere propri sostenitori divelto quarantaquattro seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

AUDACE CERIGNOLA per avere i suoi sostenitori intonato, al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto più volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BIZZOTTO NICOLA
DI DIO FLAVIO

(BRINDISI)
(GIUGLIANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

LIGI ALESSANDRO	(AUDACE CERIGNOLA)
TASCONE MATTIA	(AUDACE CERIGNOLA)
ALBERTINI ALESSANDRO	(BRINDISI)
BERARDOCCO LUCA	(GIUGLIANO)
BALDI MATTEO	(JUVE STABIA)
CANDELLONE LEONARDO	(JUVE STABIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

D AUSILIO GUADAGNO MICHELE	(AUDACE CERIGNOLA)
KRAPIKAS TITAS	(AUDACE CERIGNOLA)
MALCORE GIANCARLO	(AUDACE CERIGNOLA)
GANZ SIMONE ANDREA	(BRINDISI)
ROMEO FEDERICO	(JUVE STABIA)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)
RICCARDI ALESSIO	(LATINA)
MASTRANTONIO DAVIDE	(MONTEROSI TUSCIA)
PALAZZINO FILIPPO	(MONTEROSI TUSCIA)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO

Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 19 Settembre 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani